

Circolare Mensile n. 9 di settembre 2019

SETTEMBRE 2019: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Fatturazione elettronica - Fattura differita e fattura immediata - Chiarimenti.....	2
2 Prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente di guida - Imponibilità ai fini IVA	2
3 Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Ulteriori chiarimenti	3
4 Note spese e documenti giustificativi - Conservazione sostitutiva - Condizioni	4
5 Note di variazione IVA in diminuzione - Accordo transattivo - Termine annuale	4
6 Locazioni brevi - Attività di impresa - Chiarimenti	5
7 Riporto delle perdite in caso di “depotenziamento” dell’attività	6
8 Riconoscimento della ruralità degli immobili strumentali	6
9 “Patent box” - Determinazione diretta alternativa al <i>ruling</i> - Opzione nel modello REDDITI 2019 per i soggetti “non solari”	7
10 Agevolazioni fiscali per investimenti in <i>start up</i> innovative - Conferimenti indiretti - Condizioni.....	8
11 Valutazione di impatto sociale per gli enti del Terzo settore - Linee Guida	8
12 Detrazione IRPEF per gli interventi in edilizia libera - Sostituzione di serramenti esterni	9
13 Crediti d’imposta derivanti dall’acquisto di veicoli ecologici - Utilizzo in compensazione - Codici tributo.....	9
14 Credito d’imposta per i terremotati del Centro Italia e credito d’imposta per le Zone economiche speciali - Utilizzo in compensazione - Codici tributo.....	11
15 Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere dedotte dal reddito - Individuazione dei soggetti beneficiari	11
16 Cessioni di integratori alimentari e prodotti sostitutivi dei pasti - Aliquota IVA del 10%	12
<hr/>	

1	FATTURAZIONE ELETTRONICA - FATTURA DIFFERITA E FATTURA IMMEDIATA - CHIARIMENTI
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 25.9.2019 n. 389, ha fornito gli atti chiari in materia di compilazione del <i>file</i> XML relativo alla fattura differita e alla trasmissione del <i>file</i> della fattura immediata "anticipata".
1.1	<p>DATA DELLA FATTURA DIFFERITA</p> <p>L'indicazione della data dell'ultima operazione effettuata nel campo "Data" del <i>file</i> XML rappresenta una scelta, facoltativa, del soggetto passivo. In alternativa e a seconda dei casi, l'emittente potrà riportare il giorno in cui la fattura è stata predisposta e trasmessa o la data di fine mese che rappresenta, comunque, il momento di esigibilità dell'imposta.</p> <p>Volendo fornire un riepilogo delle precisazioni fornite recentemente dall'Amministrazione finanziaria sulla questione si può affermare che il soggetto passivo può indicare all'interno del campo "Data" del <i>file</i> fattura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la data di predisposizione e trasmissione del documento al Sistema di Interscambio (determinata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni); • la data di una delle operazioni effettuate nel corso del mese (preferibilmente l'ultima); • la data corrispondente all'ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni.
1.2	<p>TERMINE PER LA TRASMISSIONE AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO DELLA FATTURA IMMEDIATA "ANTICIPATA"</p> <p>Al fine di determinare il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, occorre far riferimento, in linea generale, al pagamento del corrispettivo (art. 6 co. 3 primo periodo del DPR 633/72).</p> <p>Va tuttavia sottolineato come l'operazione si intenda effettuata, secondo quanto previsto dall'art. 6 co. 4 del DPR 633/72, anche nell'ipotesi in cui sia emessa anticipatamente fattura. Si potrebbe ritenere che il giorno cui far riferimento per la determinazione dell'esigibilità dell'imposta sia quello in cui il documento viene trasmesso al Sistema di Interscambio. In realtà, nel richiamato co. 4 viene precisato che ove, indipendentemente dal verificarsi degli eventi di cui ai commi precedenti, sia emessa fattura, "<i>l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato (...), alla data della fattura</i>". Secondo l'interpretazione dell'Agenzia, tale sarebbe la data contenuta nel file XML e non quella di trasmissione del documento al Sistema di Interscambio.</p> <p>Nell'ipotesi in cui si decida di anticipare l'emissione della fattura, la data a partire dalla quale decorrono i dodici giorni per la trasmissione è, quindi, quella riportata all'interno del corrispondente campo "Data", che identifica, anche in questo caso, il momento di effettuazione dell'operazione.</p>
2	PRESTAZIONI DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA - IMPONIBILITÀ AI FINI IVA
	Con la ris. 2.9.2019 n. 79, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'attività didattica volta al sostenimento dell'esame per il rilascio della patente di guida non può essere equiparata alla formazione scolastica o universitaria, per la quale spetta l'esenzione IVA a norma dell'art. 132 della direttiva 2006/112/CE. Pertanto, le prestazioni di servizi consistenti nello svolgimento di corsi teorici e pratici da parte delle scuole guida devono essere assoggettate ad IVA.
2.1	<p>PRINCIPI STABILITI DALLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA</p> <p>L'Amministrazione finanziaria ha recepito, nel documento di prassi in esame, i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza 14.3.2019, relativa alla causa C-449/17, superando le proprie precedenti indicazioni, contenute nella R.M. 22.7.98 n. 83 e nella ris. 26.9.2005 n. 134, secondo cui le attività di scuola guida dovevano ritenersi esenti da IVA.</p> <p>Secondo i giudici europei, le lezioni di guida hanno natura specialistica e non possono essere equiparate alle attività di "<i>insegnamento scolastico e universitario</i>", le quali si riferiscono ad "<i>un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze</i>" che</p>

<i>segue</i>	ha ad oggetto “ <i>un insieme ampio e diversificato di materie</i> ”, e che prevede l’approfondimento e lo sviluppo di tali conoscenze da parte dei discendenti. Inoltre, sempre secondo quanto stabilito dall’ormai consolidata giurisprudenza della Corte UE, i termini di applicabilità delle esenzioni IVA devono essere interpretati restrittivamente, dal momento che “ <i>tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale</i> ” secondo cui l’imposta “ <i>è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo</i> ” (cfr. punto 18 della sentenza C-449/17).
2.2	CONSEGUENZE DEL MUTAMENTO DI REGIME L’Agenzia delle Entrate, nella ris. 79/2019, ha precisato che i soggetti passivi che abbiano fatto legittimo affidamento sui precedenti documenti di prassi (R.M. 83/98 e ris. 134/2005) saranno tenuti ad emettere una nota di variazione in aumento con riguardo a tutte le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA. Per gli stessi anni dovrà essere, conseguentemente, presentata una dichiarazione integrativa, nella quale, in considerazione del mutamento del regime IVA da esente a imponibile, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta corrisposta sugli acquisti relativi all’attività esercitata.
2.3	PROFILI SANZIONATORI Come previsto dallo Statuto del contribuente (art. 10 co. 2 della L. 212/2000), agli operatori che si siano conformati alle precedenti indicazioni dell’Amministrazione finanziaria non verranno irrogate sanzioni, né richiesti interessi, relativamente alle prestazioni poste in essere antecedentemente al 2.9.2019 (data della ris. 79/2019).
3	INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) - ULTERIORI CHIARIMENTI
	Con la circ. 9.9.2019 n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili per il periodo d’imposta 2018, dando risposta a quesiti pervenuti nel corso degli incontri con la stampa specializzata e le associazioni di categoria.
3.1	DATI DELLE PRECALCOLATE ISA Viene precisato che non sussiste alcun obbligo specifico per contribuenti ed intermediari di modificare i dati “precalcolati” forniti dall’Agenzia ai fini del calcolo degli ISA. È possibile modificare i dati che risultino errati per rimuovere eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia.
3.2	COMPILAZIONE DEI MODELLI ISA Sono esclusi dagli ISA, tra l’altro, i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata (codice di esclusione 6 nel modello REDDITI). Tale esclusione opera, ad esempio, rispetto ad una società di geometri che esercita l’attività utilizzando il codice attività relativo alle attività tecniche svolte da geometri (modello ISA AK03U), ma che non produce reddito di lavoro autonomo.
3.3	REGIME PREMIALE La circolare precisa che i benefici del regime premiale: <ul style="list-style-type: none"> • sono riconosciuti in base al punteggio ISA risultante al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari; • sono subordinati alla circostanza che i dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli ISA siano corretti e completi. Conseguentemente, detti benefici sono disconosciuti se, a seguito del ricalcolo dell’ISA con i dati corretti, il punteggio ISA scenda al di sotto delle soglie minime richieste per i singoli benefici.
3.4	ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE La circolare precisa che l’attribuzione di un punteggio ISA compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé, l’automatica attivazione di attività di controllo e l’inclusione in liste selettive basate sul rischio di evasione.

4	NOTE SPESE E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - CONDIZIONI
	Con la risposta a interpello 20.9.2019 n. 388, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alle modalità di conservazione elettronica delle note spese e dei relativi documenti giustificativi emessi in formato analogico (es. ricevute di taxi, titoli di viaggio su mezzi di trasporto pubblico, ecc.).
4.1	CONDIZIONI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE L'Agenzia precisa, in primo luogo, che i documenti analogici a rilevanza fiscale, quali le note spese e i relativi giustificativi, possono essere dematerializzati e distrutti a condizione che ne sia garantita l'immodificabilità, l'integrità, l'autenticità e la leggibilità, ai sensi dell'art. 2 del DM 17.6.2014 e dell'art. 3 dei DPCM 13.11.2014 e 3.12.2013.
4.2	CONSERVAZIONE SENZA ATTESTAZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE Per quanto concerne la conservazione sostitutiva dei documenti in parola, sia le note spese, sia i relativi giustificativi possono essere conservati in via sostitutiva senza che sia necessario l'intervento del pubblico ufficiale previsto dall'art. 4 co. 2 del DM 17.6.2014 (che attesti la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico) a condizione, però, che gli stessi documenti siano qualificabili come "originali non unici". Ai sensi dell'art. 1 lett. v) del DLgs. 82/2005, sono definiti "originali non unici" i " <i>documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi</i> ". Nella generalità dei casi, osserva l'Agenzia, i giustificativi allegati alle note spese possono essere ricondotti a tale categoria di documenti, trovando solitamente corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori. Inoltre, anche le note spese possono rientrare nel novero dei documenti analogici "non unici", laddove sia utilizzata una modalità analitica di rimborso e siano conservati i documenti giustificativi delle stesse (ris. Agenzia delle Entrate 9.7.2007 n. 161). Tuttavia, se il giustificativo allegato alla nota spese non consente di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, il documento dovrà considerarsi quale originale "unico", e il processo di conservazione sostitutiva richiederà l'intervento del pubblico ufficiale di cui sopra.
4.3	VALIDITÀ DEI DOCUMENTI AI FINI DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI L'Agenzia delle Entrate ricorda altresì che i giustificativi di spesa, da considerarsi parte integrante delle note cui si riferiscono, costituiscono strumenti necessari al controllo sia sotto il profilo della certezza della spesa, sia sotto il profilo dell'inerenza e del rispetto degli ulteriori criteri fissati dal TUIR per la deducibilità dei costi.
5	NOTE DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE - ACCORDO TRANSATTIVO - TERMINE ANNUALE
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 20.9.2019 n. 387, ha precisato che la riduzione dell'ammontare imponibile di un'operazione che consegue ad un accordo transattivo rientra nella fattispecie di cui all'art. 26 co. 3 del DPR 633/72, anche nell'ipotesi in cui la transazione sia avvenuta nell'ambito di un giudizio di merito instaurato fra le parti. Il cedente/prestatore non potrà quindi portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, se è decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione. Viene così confermato un principio ormai consolidato e recentemente espresso anche nella risposta a interpello 178/2019.
5.1	TRANSAZIONI "SEMPLICI" (DICHIARATIVE) O "NOVATIVE" Il fatto posto all'esame dell'Amministrazione finanziaria riguardava una lite per vizi su fornitura, che aveva dato origine a procedimenti giudiziari. Tali procedimenti erano stati successivamente estinti grazie a un accordo transattivo, in base al quale la parte acquirente avrebbe versato un importo corrispondente alle somme fatturate dedotto un ammontare commisurato ai difetti dei beni; la parte cedente, dal canto suo, si sarebbe fatta carico di emettere a favore della prima una nota di accredito per l'importo decurtato.

segue	<p>La transazione (art. 1965 c.c.) è il contratto che consente alle parti, grazie a reciproche concessioni, di porre fine a una lite già iniziata o prevenirla una che può sorgere. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, la transazione può essere “semplice” (dichiarativa), nel caso in cui le parti si limitino a modificare il rapporto preesistente, mentre ha natura “novativa” nell’ipotesi in cui esse estinguano integralmente il precedente rapporto sostituendolo “<i>con quanto scaturisce dall’accordo transattivo</i>” (Cass. 13.6.80 n. 3769, 23.2.2006 n. 4008, 11.11.2016 n. 23064 e 27.6.2018 n. 16905).</p> <p>Nel caso in esame si ricade nella prima fattispecie, posto che la causa che giustifica la diminuzione del prezzo convenuto inizialmente trova fondamento nel rapporto che sussisteva originariamente fra le parti.</p>
5.2	<p>TERMINE ANNUALE PER LA DETRAZIONE IVA NELL’ACCORDO TRANSATTIVO</p> <p>Nel fatto oggetto dell’interpello all’Amministrazione finanziaria, le fatture originarie erano state emesse nel 2016 e nel 2017, e l’istante si chiedeva se le note di variazione avessero dovuto o meno comprendere l’IVA.</p> <p>A norma dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72, nell’ipotesi in cui un’operazione venga meno, in tutto o in parte, “<i>in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili (...) il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione (...) l’imposta corrispondente alla variazione</i>”. Il successivo co. 3 dispone che la suddetta variazione dell’imposta – e la corrispondente detrazione da parte del cedente/prestatore – non può trovare applicazione “<i>decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile</i>” qualora gli eventi indicati al co. 2 si verificino a seguito di “<i>sopravvenuto accordo fra le parti</i>”.</p> <p>La riduzione dell’imponibile non consegue, nella specie, a una disposizione del giudice nell’ambito del procedimento instaurato (circostanza che avrebbe consentito l’applicazione dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72), quanto a un accordo che le parti hanno raggiunto in separata sede; ciò comporta l’applicazione delle disposizioni dell’art. 26 co. 3 del DPR 633/72. La nota di accredito deve essere pertanto emessa per il solo ammontare imponibile, dal momento che, risalendo le operazioni originarie alle annualità 2016 e 2017, è ormai decorso il termine annuale previsto dalla norma per la variazione della relativa imposta.</p>
6	<p>LOCAZIONI BREVI - ATTIVITÀ DI IMPRESA - CHIARIMENTI</p>
	<p>Nella risposta a interpello 10.9.2019 n. 373, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla disciplina delle locazioni brevi introdotta dall’art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017).</p>
6.1	<p>LOCAZIONI BREVI</p> <p>L’art. 4 del DL 50/2017 ha, infatti, previsto la possibilità di applicare la cedolare secca ai contratti di locazione breve, definiti come “<i>contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare</i>”.</p> <p>Per tali contratti è stata prevista una specifica disciplina, introducendo, tra il resto, specifici obblighi per gli intermediari.</p> <p>Per accedere alla disciplina prevista per le locazioni brevi, i contratti in questione devono essere stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa. Per espressa previsione normativa, tuttavia, nell’ambito delle locazioni brevi, la mera presenza di servizi accessori di fornitura di biancheria o di pulizia dei locali non è, di per sé, sufficiente ad attrarre la locazione nell’ambito del reddito di impresa.</p> <p>Al fine di agevolare l’individuazione di criteri per la valutazione delle locazioni realizzate in regime di impresa (escluse dal campo di applicazione dell’art. 4 del DL 50/2017), il co. 3-bis dell’art. 4 del DL 50/2017 aveva previsto l’emanazione di un regolamento che definisse i criteri in base ai quali la locazione breve può presumersi svolta in forma im-</p>

	prenditoriale. Tale regolamento, tuttavia, non è ancora stato emanato.
6.2	<p>AFFITTACAMERE E LOCAZIONI BREVI</p> <p>Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguardava la possibilità di applicare la disciplina delle locazioni brevi ai contratti che l’istante intende stipulare, in qualità di affittacamere, aventi ad oggetto la locazione, per brevi periodi, di un appartamento a turisti tramite il portale <i>online</i> AirBnB, che “<i>offre servizi di pubblicità, intermediazione, prenotazione, valutazione e rendicontazione</i>”, tenendo conto del fatto che, secondo la disciplina regionale e provinciale applicabile al caso di specie, l’esercizio di affittacamere “privato”, senza apertura di specifica posizione IVA (come richiesto dall’art. 4 del DL 50/2017), “<i>sia possibile solo nel caso in cui non vengano stipulati più di quattro contratti di locazione all’anno per ogni camera o appartamento e purché non venga svolta un’attività di promozione rispettivamente di intermediazione o non ci si avvalga della stessa</i>”.</p>
6.3	<p>IRRILEVANZA DELLA DISCIPLINA LOCALE</p> <p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, in assenza del regolamento che avrebbe dovuto indicare i parametri atti a determinare lo svolgimento di un’attività di locazione nell’esercizio di attività di impresa, occorre far riferimento ai principi generali stabiliti dall’art. 2082 c.c. e dall’art. 55 del TUIR.</p> <p>Pertanto, in assenza delle condizioni, indicate dalle suddette norme, per ritenere che l’attività di locazione sia effettuata nell’ambito di un’attività di impresa, potrà trovare applicazione il regime fiscale previsto dall’art. 4 del DL 50/2017, consistente nella possibilità di optare per la cedolare secca.</p> <p>A tal fine non rilevano, invece, le normative provinciale e regionale sul turismo, in quanto esse disciplinano materie diverse e presentano finalità diverse da quella fiscale.</p>
7	<p>RIPORTO DELLE PERDITE IN CASO DI “DEPOTENZIAMENTO” DELL’ATTIVITÀ</p> <p>Nella risposta a interpello 6.9.2019 n. 367, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non possono essere riportate le perdite fiscali realizzate da una società che ha di fatto cessato l’attività, cedendo le uniche attività possedute, anche se le partecipazioni sono trasferite ad un nuovo socio di maggioranza che intenderebbe riavviare la medesima attività in precedenza esercitata.</p> <p>La situazione esaminata è quella di una società immobiliare costituita nel 2005 per l’acquisto e la gestione di un unico immobile, la quale ha accumulato un notevole ammontare di perdite sino alla cessione dell’immobile stesso, avvenuta nel 2016; i soci intenderebbero poi cedere (nel 2019) le quote della società, priva di ogni attività, ad una nuova società controllante, la quale apporterebbe nuova liquidità e ripristinerebbe la pregressa attività immobiliare, con l’acquisto di nuovi fabbricati destinati alla locazione.</p> <p>Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la situazione in esame ricadrebbe nell’ambito applicativo dell’art. 84 co. 3 del TUIR, secondo cui le perdite non sono riportabili nel momento in cui, contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto in assemblea ordinaria della società che ha realizzato le perdite sia trasferita a terzi; • l’attività principale esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate sia modificata nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento delle partecipazioni, nei due periodi d’imposta successivi o nei due periodi d’imposta anteriori. <p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso in esame la società vedrebbe un sostanziale depotenziamento, riducendosi ad una mera “scatola vuota” titolare esclusivamente di asset fiscali; non rilevarebbe, quindi, il fatto che, in via “prospettica”, la società continuerebbe ad esercitare la medesima attività una volta variato il proprio socio di controllo.</p>
8	<p>RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI</p> <p>Nella risposta a interpello 10.9.2019 n. 369, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per il riconoscimento del carattere di ruralità delle costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola devono essere soddisfatte esclusivamente le condizioni richieste dal co. 3-bis</p>

	dell'art. 9 del DL 30.12.93 n. 557 e, in generale, è necessaria la presenza di terreni. I requisiti richiesti dal co. 3 dello stesso art. 9 riguardano soltanto i fabbricati a uso abitativo.
8.1	<p>IMMOBILI STRUMENTALI RURALI</p> <p>Ai fini fiscali, per attribuire il carattere della ruralità alle costruzioni strumentali, se necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., le stesse devono essere destinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla protezione delle piante; • alla conservazione dei prodotti agricoli; • alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; • all'allevamento e al ricovero degli animali; • all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla L. 20.2.2006 n. 96; • ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; • alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; • ad uso di ufficio dell'azienda agricola; • alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 18.5.2001 n. 228; • all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
8.2	<p>NECESSARIA LA PRESENZA DI TERRENI</p> <p>Per poter riconoscere la ruralità di un fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, l'Agenzia delle Entrate precisa che è necessaria, in linea generale, la presenza dei terreni, senza i quali il concetto di strumentalità perderebbe di significato. Pertanto, in relazione agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola, si deve accertare che esista l'azienda agricola, ossia deve essere riscontrata la presenza di terreni e costruzioni che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola.</p>
9	<p>“PATENT BOX” - DETERMINAZIONE DIRETTA ALTERNATIVA AL RULING - OPZIONE NEL MODELLO REDDITI 2019 PER I SOGGETTI “NON SOLARI”</p>
	Con la ris. 9.9.2019 n. 81, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla modalità di compilazione del modello REDDITI 2019 per i soggetti “non solari” che intendono optare per l'autodeterminazione del reddito agevolabile ai fini del <i>Patent box</i> , in alternativa al <i>ruling</i> , ai sensi dell'art. 4 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019.
9.1	<p>SOGGETTI “NON SOLARI” OBBLIGATI AL RULING</p> <p>I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare in corso all'1.5.2019 (scadente anteriormente al 31.12.2019) che utilizzano per tale periodo il modello REDDITI SC 2019 (o il modello REDDITI ENC 2019), esercitano l'opzione per l'autodeterminazione – e, al contempo, comunicano il possesso della documentazione – indicando il codice “1” nel campo “Situazioni particolari” posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Altri dati”.</p> <p>In tal caso, la quota annuale, pari a un terzo, della variazione in diminuzione riferibile alla quota di reddito escluso va riportata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel quadro RF del modello REDDITI SC o ENC 2019, nel rigo RF50, colonna 1; • nel quadro RG del modello REDDITI 2019 ENC, nel rigo RG23, colonna 13 (in caso di enti non commerciali in contabilità semplificata). <p>Ai fini IRAP, i suddetti soggetti indicano la quota annuale della variazione in diminuzione nel modello IRAP 2019, quadro IS, rigo IS89, colonna 1.</p>
9.2	<p>SOGGETTI “NON SOLARI” NON OBBLIGATI AL RULING</p> <p>I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare in corso all'1.5.2019 (scadente anteriormente al 31.12.2019) non obbligati all'attivazione della procedura di <i>ruling</i>, al fine di beneficiare della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione secondo il disposto dell'art. 4 co. 2 del DL 34/2019, possono comunicare il pos-</p>

	<p>sesso della documentazione indicando il codice “2” nel campo “Situazioni particolari” posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Altri dati”.</p>
10	<p>AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI IN <i>START UP</i> INNOVATIVE - CONFERIMENTI INDIRETTI - CONDIZIONI</p> <p>Con la risposta a interpello 6.9.2019 n. 368, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione IRPEF, di cui all’art. 29 del DL 179/2012, in caso di conferimenti indiretti effettuati per il tramite di società che investono prevalentemente in <i>start up</i> innovative.</p>
10.1	<p>FATTISPECIE</p> <p>Nel caso di specie, Alfa srl investe nella <i>start up</i> innovativa Beta srl. La provvista per l’investimento nella <i>start up</i> innovativa è derivata da sottoscrizioni parziali, mediante bonifici bancari, dell’aumento di capitale sociale – scindibile non progressivo – deliberato da Alfa da parte di persone fisiche, alle quali sono direttamente riconducibili i corrispondenti bonifici effettuati da Alfa a Beta.</p>
10.2	<p>AGEVOLAZIONI FISCALI</p> <p>L’art. 29 del DL 179/2012, al fine di incentivare gli investimenti in <i>start up</i> innovative, riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente, sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette <i>start up</i> innovative.</p> <p>Tali incentivi fiscali consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES).</p>
10.3	<p>CONFERIMENTI INDIRETTI</p> <p>L’investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in <i>start up</i> innovative.</p> <p>In caso di investimento indiretto per il tramite di altre società di capitali, sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria. Sono, pertanto, agevolati i conferimenti in denaro a fronte dei quali sia la <i>start up</i> innovativa che la società intermediaria, in sede di costituzione o in sede di aumento del capitale sociale, rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote.</p> <p>Nel caso di specie sussiste un’effettiva capitalizzazione, poiché sia la <i>start up</i> innovativa sia la società intermediaria rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote, seppur in considerazione delle peculiari modalità di conferimento utilizzate dalla società istante.</p> <p>L’agevolazione spetta nel periodo d’imposta del deposito dell’attestazione relativa all’esecuzione dell’aumento del capitale della <i>start up</i> innovativa.</p>
11	<p>VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE - LINEE GUIDA</p> <p>Con il DM 23.7.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 12.9.2019 n. 214, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha definito le Linee Guida per la valutazione dell’impatto sociale degli enti del Terzo settore (c.d. “VIS”), finalizzata a verificare i risultati conseguiti dalle attività di interesse generale dagli stessi svolte e renderli disponibili all’esterno.</p>
11.1	<p>DESTINATARI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE</p> <p>I soggetti cui è diretto il processo di valutazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i finanziatori ed i donatori presenti o futuri, che utilizzano la misurazione per comprendere l’efficacia del proprio intervento e valutare l’eventuale proseguimento, interruzione o revisione del sostegno; • i beneficiari ultimi di un intervento e tutti gli altri interessati a comprendere, anche se in misura diversa, le ricadute sociali ed economiche generate dall’organizzazione (es. comunità locale, lavoratori, utenti, ecc.); • i lavoratori, collaboratori, soci e volontari dell’organizzazione che aumentano la consapevolezza del valore prodotto dall’organizzazione in cui operano;

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • i cittadini interessati a conoscere come e con quali risultati vengano impiegate le risorse pubbliche; • i soggetti pubblici che sono interessati a valutare i benefici sociali generati da un intervento nel territorio e nelle comunità locali di appartenenza. <p>Nell'ambito delle procedure di affidamento di servizi di interesse generale, le Pubbliche Amministrazioni possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale per gli enti che intrattengono rapporti con le medesime Amministrazioni.</p>
<p>11.2</p>	<p>CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE</p> <p>L'impostazione del sistema di valutazione è scelta dall'ente, adottando, nel rispetto di principi generali, i criteri più adeguati in base alla tipologia di attività e di progetti svolti, tenendo conto della dimensione dell'ente e della forma giuridica adottata.</p> <p>Tra i principi generali cui deve ispirarsi il sistema di valutazione si segnalano i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • affidabilità delle informazioni, con specifica indicazione delle fonti dei dati; • misurabilità delle attività oggetto di valutazione; a tal fine, gli enti dovranno prevedere un sistema che identifichi le dimensioni di valore che le attività perseguono e gli indicatori coerenti con le attività oggetto della valutazione; • comparabilità delle informazioni nel tempo (sul breve, medio e lungo periodo); • trasparenza e comunicazione all'esterno.
<p>11.3</p>	<p>COORDINAMENTO CON IL BILANCIO SOCIALE</p> <p>La valutazione di impatto sociale può divenire parte integrante del bilancio sociale, per la parte dello stesso dedicata alle informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli <i>output</i> risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi.</p>
<p>12</p>	<p>DETRAZIONE IRPEF PER GLI INTERVENTI IN EDILIZIA LIBERA - SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI</p>
	<p>Nella risposta a interpello 16.9.2019 n. 383, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le disposizioni che disciplinano l'attività edilizia "libera" (DLgs. 25.11.2016 n. 222 e DM 2.3.2018) non incidono sulla classificazione degli interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF ai sensi dell'art. 16-<i>bis</i> del TUIR, per i quali continua a farsi riferimento all'art. 3 del DPR 6.6.2001 n. 380 (Testo unico in materia edilizia).</p>
<p>12.1</p>	<p>SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI</p> <p>Nella risposta in esame, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla lett. b) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001.</p> <p>Di conseguenza, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF ai sensi dell'art. 16-<i>bis</i> co. 1 lett. b) del TUIR, a prescindere dal fatto che tali interventi rientrino fra quelli di edilizia libera per i quali non è obbligatorio presentare alcuna comunicazione al Comune competente (così anche la circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2012 n. 19, § 1.5 e la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 287).</p>
<p>12.2</p>	<p>INTERVENTI "INFERIORI" ASSORBITI NELLA CATEGORIA "SUPERIORE"</p> <p>Gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria, inoltre, sono "assorbiti" nella categoria superiore se necessari per completare l'intervento edilizio nel suo insieme.</p> <p>È il caso, ad esempio, degli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate (impalcatura) che sono necessari per completare l'intervento edilizio nel suo insieme.</p>
<p>13</p>	<p>CREDITI D'IMPOSTA DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - CODICI TRIBUTO</p>
	<p>La L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto alcuni incentivi per l'acquisto di autovetture e moto nuove a basse emissioni di anidride carbonica (CO₂).</p> <p>Con la ris. 24.9.2019 n. 82, l'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha istituito gli appositi codici tributo da indicare nel modello F24, ai fini dell'utilizzo

	<p>in compensazione dei crediti d'imposta che ne derivano;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
13.1	<p>CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI M1</p> <p>A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (autovetture aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di anidride carbonica fino a 70 g/km, spetta un contributo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli acquisti e immatricolazioni dall'1.3.2019 al 31.12.2021; • qualora il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa. <p>Il contributo, la cui misura varia a seconda che, contestualmente all'acquisto, si provveda o meno alla rottamazione di un altro veicolo ed a seconda del numero dei grammi di anidride carbonica emessi per chilometro che non possono comunque superare il limite di 70 g/km, è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.</p> <p>I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell'importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi, mentre queste ultime potranno recuperare detti importi come credito d'imposta che potrà essere utilizzato in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; • senza applicazione dei limiti annui di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007. <p>Codice tributo</p> <p>A tal fine, è stato istituito il codice tributo "6903", denominato "<i>ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta - articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018</i>".</p> <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati"; • nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".
13.2	<p>CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTO</p> <p>È riconosciuto un contributo a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, nell'anno 2019, una moto elettrica o ibrida nuova delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e contestualmente ne rottamano una di categoria euro 0, 1, 2 o 3 (dal 30.6.2019, l'incentivo è stato esteso a tutte le moto, ciclomotori e microcar dall'art. 10-bis del DL 34/2019, conv. L. 58/2019).</p> <p>Il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000,00 euro ed è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.</p> <p>I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell'importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, recuperano detti importi come credito d'imposta per il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA; • dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al P.R.A. l'originale del certificato di proprietà e per i successivi. <p>Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p>

segue	<p>Codice tributo A tal fine, è stato istituito il codice tributo “6904”, denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta - articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018”.</p> <p>Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”; • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
14	<p>CREDITO D’IMPOSTA PER I TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA E CREDITO D’IMPOSTA PER LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - CODICI TRIBUTO</p>
	<p>Con il provv. 9.8.2019 n. 670294, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione delle seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • credito d’imposta relativo ai soggetti terremotati del Centro Italia (c.d. “credito d’imposta sisma”), disciplinato dall’art. 18-<i>quater</i> del DL 8/2017; • credito d’imposta per le Zone economiche speciali (ZES), disciplinato dall’art. 5 co. 2 del DL 91/2017. <p>Con la ris. 27.9.2019 n. 83, l’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha istituito gli appositi codici tributo da indicare nel modello F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta; • ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
14.1	<p>UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE</p> <p>Il “credito d’imposta sisma” e il “credito d’imposta ZES” sono utilizzabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • solo in compensazione, con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97; • presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
14.2	<p>CODICI TRIBUTO</p> <p>Ai fini della compensazione in esame, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “6905”, denominato “<i>Credito d’imposta investimenti sisma centro Italia - articolo 18-quater, comma 1, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8</i>”; • “6906”, denominato “<i>Credito d’imposta investimenti ZES - articolo 5, comma 2, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91</i>”.
14.3	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”; • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
15	<p>EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA CHE POSSONO ESSERE DEDOTTE DAL REDDITO - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI</p>
	<p>Con il DPCM 29.7.2019 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 6.9.2019 n. 209) e il DPCM 8.7.2019 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 14.9.2019 n. 216), sono stati approvati i nuovi elenchi dei soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica, beneficiari delle erogazioni liberali che possono essere dedotte dal reddito dell’erogante.</p>

15.1	<p>EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA CHE POSSONO ESSERE DEDOTTE DAL REDDITO IRPEF O IRES</p> <p>L'art. 14 co. 1 - 6 del DL 14.3.2005 n. 35, conv. L. 14.5.2005 n. 80, come modificato dall'art. 99 co. 3 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), prevede la deducibilità dal reddito ai fini IRPEF ed IRES, nella misura del 10% del reddito complessivo dichiarato e fino ad un importo massimo di 70.000,00 euro annui, delle liberalità in denaro e in natura effettuate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; • individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. <p>In attuazione di tale disposizione, il citato DPCM 29.7.2019 ha individuato le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRPEF ed IRES.</p> <p>Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può essere soggetto a revisione annuale; • sostituisce quello approvato dal DPCM 12.10.2016 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 16.11.2016 n. 268); • contiene 14 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 222 a 236). <p>Abrogazione dell'agevolazione</p> <p>L'art. 14 co. 1 - 6 del DL 35/2005, come modificato dal suddetto art. 99 co. 3 del DLgs. 117/2017, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (periodo d'imposta 2018, per i soggetti "solari") e fino alla sua abrogazione prevista dall'art. 102 co. 2 lett. h) dello stesso DLgs. 117/2017, che decorrerà, in base a quanto disposto dal successivo art. 104 co. 2, dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101 co. 10 e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).</p>
15.2	<p>EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO CHE POSSONO ESSERE INTEGRALMENTE DEDOTTE DAL REDDITO IRES</p> <p>L'art. 1 co. 353 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) prevede l'integrale deducibilità dal reddito ai fini IRES dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, a favore di fondazioni e di associazioni riconosciute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; • individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. <p>In attuazione di tale disposizione, il citato DPCM 8.7.2019 ha individuato le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRES. Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può essere soggetto a revisione annuale; • sostituisce quello approvato dal DPCM 31.10.2016 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 13.12.2016 n. 290); • contiene 18 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 267 a 285).
16	<p>CESSIONI DI INTEGRATORI ALIMENTARI E PRODOTTI SOSTITUTIVI DEI PASTI - ALIQUOTA IVA DEL 10%</p> <p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.9.2019 n. 365 sono stati forniti chiarimenti circa l'aliquota IVA da applicare alle cessioni di integratori alimentari e prodotti sostitutivi dei pasti.</p> <p>Tenuto conto della classificazione doganale, si applica l'aliquota IVA del 10% alle cessioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un integratore alimentare in capsule con estratti naturali, i cui componenti principali sono estratto in polvere di acqua di cocco e acido ialuronico (n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72);

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none">• un integratore alimentare in capsule contenente silicio da assumere unitamente all'acqua e composto da diversi ingredienti che formano una miscela di probiotici e biossido di silicio (n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72);• un preparato in polvere composto da diversi ingredienti di origine naturale, tra cui principalmente polvere di latte di cocco, buccia di psillio, polvere di papaia, estratto di curcuma, polvere di succo di melograno e polvere di matcha (n. 64 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72).
--------------	--